



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio n. 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (FG) – Tel. +39 0881962021 – Fax +39 0881962263
 Codice Fiscale 80003250711 – Partita IVA - 02094170715

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO N. 2 DEL 31/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D`IMPOSTA IMU PER L`ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno **2024** il giorno **31** del mese di **gennaio** alle ore **17:35** nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **Ordinaria**.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1	Arch. Giovanni Nicola DI FRANCESCO	Sì	
2	Affatato Greta	Sì	
3	Calabrese Maurizio	Sì	
4	Carpinone Giuseppe	Sì	
5	D'Agnelli Luca	Sì	
6	Di Flumeri Pasquale	Sì	

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
7	Forleo Salvatore	Sì	
8	Pezzano Simone	Sì	
9	Azzone Mattia Luciano	Sì	
10	Abazia Marco	Sì	
11	Capobianco Rocchina Maria Grazia	Sì	

TOTALE PRESENZE 11 TOTALE ASSENZE 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Gavina PINTUS**.

Presiede l'adunanza **Arch. Giovanni Nicola DI FRANCESCO** nella qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 31/01/2024

DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria TANGI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì 31/01/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Maria TANGI

Il Sindaco relaziona in merito al secondo argomento all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, leggendo l'intervento di seguito riportato, che deposita agli atti del Consiglio, allegato al presente atto:

“A seguito di mozione del gruppo Innovazione circa la opportunità di ridurre l’aliquota IMU per gli immobili di categoria C, legate prevalentemente alle attività commerciali, insieme alla imposizione IMU per i fabbricati rurali non strumentali, questa amministrazione, dopo una lettura sommaria delle entrate corrispondenti con l’imposizione IMU sui fabbricati rurali, considerato che risulta difficile verificare il carattere di non strumentalità di un fabbricato rurale, e ciò comporterebbe per il Comune affrontare una molitudine di ricorsi e contenziosi da parte dei cittadini, come già accaduto e per i quali questo comune ha già dovuto restituire somme a suo tempo incassate, ritiene di mantenere inalterata le aliquote IMU attualmente in vigore, tenuto conto anche che ai fabbricati rurali non strumentali sono già applicate le aliquote corrispondenti alle relative categorie catastali.

Si ritiene, inoltre di mantenere inalterate le aliquote IMU per gli immobili di categoria C, visto che era nel nostro programma amministrativo l’intento di dare maggiore impulso alle attività commerciali, pensando di considerare la riduzione dell’imposta sull’occupazione del suolo pubblico, tale da rendere incentivante l’utilizzo di spazi all’aperto e creare maggior opportunità di ritorno economico agli esercizi commerciali e di ristorazione del paese.

Non si esclude comunque che la suddetta proposta inoltrata dal gruppo Innovazione possa essere presa in considerazione in un prossimo futuro in un contesto più favorevole per le casse del Comune”.

Interviene **il Consigliere Azzzone** che, a nome del Gruppo Innovazione, dopo aver comunicato quanto segue: *“Premesso che non riteniamo veritiera la difficoltà di determinare la strumentalità o meno dei fabbricati rurali in quanto la normativa è chiara ed elenca la documentazione per definire la differente classificazione dei fabbricati rurali”* legge l’intervento di seguito riportato, che deposita agli atti del Consiglio, allegato al presente atto:

“Lo scorso 23/12 dopo le nostre considerazioni (documentate) ed anche i suggerimenti per una migliore applicazione della norma tributaria nei confronti della cittadinanza, auspicavamo oggi una proposta rinnovata che tenesse appunto in considerazione la nostra puntuale disamina.

Ed invece, nulla. Tutto tale e quale ad ulteriore dimostrazione che siete voi a non volere ed accettare il confronto e la ns collaborazione.

Avevamo piu’ volte sottolineato come fosse si’ prerogativa dell’amministrazione, avendo i comuni potesta’ assoluta in materia tributaria, azzerrare l’imu sui fabbricati rurali anche non strumentali ma come non fosse la migliore decisione per svariate motivazioni.

Con questa decisione definitiva a questo punto, dovete pero’ prendere coscienza che private il bilancio comunale di importanti entrate (almeno 20/30 mila annui) e decidete di non riconoscere a quei cittadini che effettivamente con i fabbricati rurali ci lavorano e vivono quel vantaggio esclusivo e meritevole.

Con questa vs. ed esclusiva decisione i cittadini saranno coscienti di cio’ e di come quindi questa amministrazione non attua affatto il principio di equita’ fiscale.

Allo stesso tempo con questa decisione non accogliete nemmeno l’invito di ridurre ulteriormente l’imu alle nostre attività commerciali già’ vessate da tasse e tributi non solo comunali.

Continuiamo a ritenere che recuperare gettito dai fabbricati rurali abitativi per destinarlo in parte alla riduzione per le attività’ fosse un ottimo compromesso.

Ad ulteriore conferma della bonta’ e della fondatezza della nostra iniziativa, vi invitiamo a leggere il nostro stesso regolamento tari (art. 22 comma 1 lettera d e comma 23)...anche il nostro regolamento tari difatti fa una precisa distinzione tra i fabbricati rurali ad uso abitativo e quelli ad uso strumentale azzerando appunto la tari a quelli strumentali e riducendola del 40% agli abitativi....

La nostra indicazione andava proprio in questa direzione e quindi non era affatto campata in aria visto che abbiamo gia’ un regolamento in casa che va in quella direzione!

E vi riteniamo gli unici responsabili di questa scellerata decisione visto che gli uffici attuano cio’ che sono gli indirizzi dell’organo politico.

Abbiate, infine, la compiacenza almeno di aggiornare il regolamento imu e di conseguenza di prevedere nella tabella delle aliquote una casella ad hoc anche per i fabbricati rurali strumentali cosi’ da allineare anche gli atti amministrativi alle decisioni assunte.

Non c’è nulla altro da aggiungere se non che ovviamente il nostro voto sara’ non favorevole a questa deliberazione”.

Interviene **il Sindaco** che aggiunge che è stato chiarito che nel certificato catastale è riportata la dicitura “fabbricato rurale” a seguito delle dichiarazioni degli interessati e che non c’è una categoria di “fabbricati rurali non strumentali”;

Il Consigliere Azzzone evidenzia che si potrebbe fare un progetto al fine di effettuare le verifiche sui fabbricati rurali;

il Sindaco evidenzia che tale indagine è di difficile attuazione in quanto si dovrebbe entrare nel merito delle autodichiarazioni dei cittadini;

Interviene il **Consigliere Di Flumeri** che chiede cosa prevede il regolamento relativo all’IMU; aggiunge che si doveva prima modificare il regolamento e poi decidere in merito alle aliquote;

Anche il **Consigliere Azzzone** asserisce che prima si dovrebbe modificare il regolamento e poi decidere in merito alle aliquote;

Il Consigliere Greta Affatato evidenzia che anche lo scorso anno sono state approvate queste aliquote e che i consiglieri Di Flumeri e D'Agnelli non hanno eccepito niente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite le relazioni sopra riportate

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ...*"
- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133*, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";
- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";
- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche*

stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 14 del 27/04/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Tutti gli altri immobili con esclusione categorie catastali C/1 e C/3	1,06%
Altri immobili – categorie catastali C/1 e C/3	0,76%
Terreni agricoli	esente
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'agricoltura riportanti l'annotazione 0,1% dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto pertanto di **confermare, per l'anno 2024**, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate per l'anno 2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267 del 18.8.2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13, in data 31/07/2020 e successive modificazioni e integrazioni;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

- Consiglieri favorevoli n. 6 (Di Francesco, Affatato, Calabrese, Carpinone, Forleo e Pezzano)
- Consiglieri contrari n. 3 (Azzone, Capobianco, Abazia)
- Consiglieri astenuti n.2 (Di Flumeri, D'Agnelli)

DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, come di seguito:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Tutti gli altri immobili con esclusione categorie catastali C/1 e C/3	1,06%
Altri immobili – categorie catastali C/1 e C/3	0,76%
Terreni agricoli	esente
Fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'agricoltura riportanti l'annotazione 0,1% dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di **stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di **provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa dai n. n. 11 Consiglieri presenti e votanti

- Consiglieri favorevoli n. 6 (Di Francesco, Affatato, Calabrese, Carpinone, Forleo e Pezzano)
- Consiglieri contrari n. 3 (Azzone, Capobianco, Abazia)
- Consiglieri astenuti n.2 (Di Flumeri, D'Agnelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/ 2000,

COPIA

COPIA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 28/02/2024

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gavina PINTUS

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Arch. Giovanni Nicola DI FRANCESCO

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Gavina PINTUS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 159)

Il sottoscritto **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/02/2024 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Addì 28/02/2024

f.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Gavina PINTUS

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.